

□ **Mozione n. 507**

presentata in data 10 giugno 2013

a iniziativa dei Consiglieri Romagnoli, Ciriaci

“Diffida al riavvio procedimento di autorizzazione Centrale Biomasse Campiglione di Fermo”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che è stato depositato nel 2010 dalla Ditta POWER CROP di Bologna un progetto per la realizzazione di una centrale a biomasse a Fermo presso il quartiere di Campiglione, nell'area dell'ex zuccherificio Sadam, a seguito della riconversione di tale area;

che la localizzazione della centrale risulta non idonea e soprattutto non prescelta negli accordi del 2007 di tale riconversione dell'ex zuccherificio;

che numerosi sono i comitati di cittadini formati che si oppongono alla creazione e realizzazione della centrale;

che con determinazione dirigenziale n. 587 della Provincia di Fermo, veniva espresso giudizio, sufficientemente supportato e motivato di compatibilità ambientale negativo, in esito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), sul progetto del Polo di energie rinnovabili di Fermo;

che la ditta Power Crop ha fatto ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensione, di tale determinazione dirigenziale provinciale, e che una seconda determina provinciale, egualmente supportata e motivata, ha bocciato per la seconda volta il progetto di conversione della Power Crop, la quale è ricorsa nuovamente al Tribunale Amministrativo, chiedendo la modifica del parere senza che il TAR si fosse ancora espresso nella fase di merito;

che con sentenza dello scorso 9 maggio, il TAR Marche ha emesso ordinanza di sospensiva per gli effetti del procedimento negativo di V.I.A. con cui la Provincia di Fermo, lo scorso 12 giugno, aveva bocciato il progetto di conversione dell'ex zuccherificio, decretandone l'incompatibilità ambientale;

che la stessa procedura di VIA, ove richiesto, costituisce parte integrale di una autorizzazione, di cui all'articolo 29 del d.lgs. 4/2008, come anche esposto dalla ditta PowerCrop nei due ricorsi presso il TAR Marche;

Visto:

che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 93 del 20 maggio 2013, rileva l'obbligatorietà da parte dell'Ente regionale di rispettare ed applicare la Direttiva Europea 2011/92/UE concernente le procedure di verifica d'impatto ambientale (VIA) e quindi la tutela dell'ambiente e della salute pubblica come interesse superiore e preponderante al diritto d'impresa, ribadito in molteplici sentenze dello Stato Italiano e della Corte di Giustizia Europea, ancor prima che i possibili effetti negativi per l'ambiente si manifestino;

che la Provincia di Fermo ed il Comune ritengono che le criticità relative alla realizzazione dell'impianto non siano state superate e che anzi anche lo stesso Tar nell'ordinanza di sospensione cautelativa della procedura di Via ritiene che tuttora permangono, e per tali motivi le amministrazioni del territorio di Fermo hanno proceduto all'impugnazione degli atti presso il Consiglio di Stato;

che i pareri e le determinazioni emesse dagli enti preposti alla tutela ambientale, hanno natura vincolante, nonché pacifico è il divieto di ingerenza da parte del Tar verso l'autonomia e la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, come sancito anche da molteplici sentenze, ad esempio la recente TAR Marche n. 302 del 18/04/2013 che recita: “A questo riguardo, poi, non si può non osservare che, essendo stata nella specie svolta la VIA, in sede di procedimento autorizzatorio ex articolo 12 del d.lgs. 387/2003 né la Regione

né le altre amministrazioni interessate potevano rimettere in discussione quanto statuito dalla Provincia di Fermo, sia per una mera questione di competenza, sia perché ciò sarebbe stato giustificato, al limite, solo in presenza di fatti e circostanze nuove non considerate nell'ambito della VIA”;

che nel giudizio amministrativo de quo, la Regione Marche non compare e nessun effetto, tantomeno propulsivo è intimabile allo stesso ente regionale, anzi, a mera precisazione, tale ordinanza si limita esclusivamente a sospendere gli effetti della determina di VIA e non ha in se i contenuti di propulsione nei confronti di della pubblica amministrazione, in quanto non intima l'avvio di alcun procedimento neanche nei confronti della Provincia di Fermo;

che, piuttosto, dal tenore stesso della sentenza, i competenti uffici regionali dovrebbero astenersi dal compiere, nelle more, qualsiasi atto né riavviare il procedimento fino a quando non vi sia una pronuncia di merito del ricorso in essere presso il TAR Marche, e nel caso di annullamento della determina negativa di VIA, sino agli esiti della successiva procedura di VIA, alla quale obbligatoriamente si dovrà procedere;

Considerato:

che l'Asur nel procedimento non ha rilasciato alcun parere positivo, né tantomeno lo si può ritenere desumibile, ma ha sollevato alcune perplessità sulla scelta del sito ritenuto vicino ad un centro urbano densamente abitato, in prossimità di una scuola materna ed elementare e del futuro ospedale provinciale;

che ad oggi non è azionabile dalla ditta Powercrop, nei confronti della Regione Marche e dei suoi funzionari, alcuna richiesta risarcitoria per il mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal d.lgs. 387/03 non ravvisandosi alcuna “inerzia” dell'amministrazione;

che inoltre, nell'intera vicenda, sembra non essere stato preso in considerazione il Principio di Precauzione (inteso come limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi) che invece a livello europeo è stato ufficialmente adottato all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come uno strumento di decisione nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale;

che infine la Comunicazione COM (2000) della Commissione Europea esplicita i termini in cui il principio di precauzione deve essere adottato e in particolare, l'applicazione del principio di precauzione si basa su tali caratteristiche:

- identificazione dei potenziali rischi;
- valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti;
- mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

Per quanto premesso e considerato;

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- 1) a non procedere al riavvio e/o avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione della centrale a biomasse di Campiglione, in assenza della determinazione sub procedimentale di Valutazione d'Impatto Ambientale, obbligatoria a norma di legge, di cui all'ex articolo 12 del d.lgs. 387/03, e agli articoli 26 e 29 del d.lgs. 4/2008;
- 2) a non rilasciare l'autorizzazione per l'impianto in parola, in assenza di una valutazione di impatto ambientale favorevole, come prevedono le normative comunitarie, nazionali e regionali, in assenza di un chiaro parere di carattere medico-sanitario rilasciato dall'Ente di competenza.